

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2000

relativa a un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo

(2000/298/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

con riferimento all'articolo 18, paragrafo 2 dello stesso;

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del ruolo costante e attivo svolto dall'Unione europea nel promuovere il processo di pace in Medio Oriente, il Consiglio ha adottato il 29 aprile 1997 l'azione comune 97/289/PESC sull'istituzione di un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 1999/440/PESC ⁽²⁾ ha prorogato l'azione comune 97/289/PESC e ha stabilito che essa sarà riesaminata entro il 30 giugno 2000 in vista dell'eventuale adozione di un programma pluriennale.
- (3) I risultati del riesame intermedio dell'azione comune 97/289/PESC e della valutazione effettuata a seguito di una visita della Troika nella regione hanno confermato che il programma di assistenza dell'Unione rappresenta un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo perseguito dall'Unione di sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche.
- (4) La prosecuzione dell'attuazione delle suddette varie iniziative è ritenuta importante per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione.
- (5) Il 26 ottobre 1998 il Consiglio ha esteso il mandato del rappresentante speciale dell'Unione per il processo di pace in Medio Oriente, al fine di includervi le questioni inerenti alla sicurezza. È pertanto importante assicurare il coordinamento e la coerenza dell'azione dell'Unione.
- (6) Il Consiglio ha ribadito il 24 gennaio 2000 il permanente impegno dell'Unione nel capitolo palestinese del processo di pace in Medio Oriente e il suo appoggio all'Autorità palestinese.
- (7) È pertanto opportuno adottare un programma pluriennale e determinare un importo di riferimento finanziario per il periodo coperto da tale programma.

(8) L'azione comune 97/289/PESC e la decisione 1999/440/PESC dovrebbero essere abrogate e sostituite con una nuova azione comune.

(9) Un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾, dovrebbe essere inserito nella presente azione comune, per tutta la durata del programma, senza che ciò incida sulle competenze dell'autorità di bilancio, definite dal trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Il programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese (AP) nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo, istituito dall'azione comune 97/289/PESC (in prosieguo: «il programma»), è prorogato per un periodo di tre anni.

2. Scopo del programma è sostenere la capacità della AP di contrastare il terrorismo, assisterla nell'istituzione di strutture amministrative palestinesi in questo settore, contribuire a rafforzare il processo di pace in Medio Oriente nonché fornire ai competenti servizi di sicurezza e polizia assistenza e formazione pienamente compatibili con i principi dei diritti dell'uomo e il rispetto dello Stato di diritto.

Articolo 2

1. Il programma consiste in singoli progetti realizzati nei seguenti settori principali:

- a) migliore capacità organizzativa,
- b) migliore capacità operativa,
- c) gestione della fase successiva agli incidenti.

2. Il Consiglio prende atto che la Commissione intende dirigere la propria azione verso il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune, in particolare nel campo dei diritti dell'uomo, mediante le pertinenti misure comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 120 del 12.5.1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Articolo 3

Le decisioni specifiche relative all'attuazione dei singoli progetti sono prese dalla presidenza, visto il parere di un comitato presieduto dalla presidenza e composto di esperti antiterrorismo degli Stati membri. Tale parere può essere trasmesso mediante procedura scritta semplificata. La Commissione è associata pienamente ai lavori del comitato.

Articolo 4

1. Il consulente dell'Unione europea nominato a norma dell'azione comune 97/289/PESC (in prosieguo: «consulente dell'UE») è confermato nelle sue mansioni a norma della presente azione comune. Egli continua a soprintendere all'attuazione del programma e a monitorare l'uso appropriato delle capacità fornite dall'Unione europea ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, fatta salva la revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il consulente dell'UE opera sotto la guida della presidenza e riferisce al Consiglio o ai suoi servizi competenti, sotto l'autorità della presidenza, periodicamente e in caso di necessità.

3. Al fine di assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno del processo di pace in Medio Oriente, in particolare nel campo della cooperazione in materia di sicurezza, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, provvede al coordinamento tra le attività del consulente dell'Unione europea e quelle del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

4. La presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'adeguato coordinamento tra il programma, l'assistenza comunitaria e l'assistenza bilaterale fornita dagli Stati membri. Gli Stati membri collaborano con la presidenza e la Commissione a tal fine.

Articolo 5

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente azione comune è di 10 milioni di EUR. L'autorità di bilancio stabilisce l'ammontare degli stanziamenti autorizzati per ciascun esercizio finanziario, nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

3. L'Unione europea finanzia l'infrastruttura e le spese correnti del consulente dell'UE, compresa la sua retribuzione e le spese per il personale.

Articolo 6

1. I privilegi, le immunità e ulteriori garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del programma d'assistenza e del consulente dell'UE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

2. Il Consiglio prende atto che la presidenza, la Commissione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nell'area.

Articolo 7

1. In fasi concordate verranno condotte valutazioni periodiche.

2. Il programma sarà sospeso se l'AP:

- a) non coopera pienamente all'attuazione del programma;
- b) non prende le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti umani nell'attuazione del programma;
- c) non consente all'Unione europea di effettuare il controllo e/o le valutazioni esterne periodiche a tal fine.

3. Gli aspetti operativi, amministrativi e finanziari del programma sono riveduti una volta l'anno e in caso di necessità.

Articolo 8

1. L'azione comune 97/289/PESC e la decisione 1999/440/PESC sono abrogate e sostituite dalla presente azione comune.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i progetti intrapresi a norma dell'azione comune 97/289/PESC prorogata dalla decisione 1999/440/PESC continuano ad essere attuati nel quadro della presente azione comune.

Articolo 9

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 10

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. VARA